



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE SECONDA CIVILE

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

DOTT. MICHELE MONTELEONE

PRESIDENTE

DOTT.SSA MARIA LETIZIA D'ORSI

GIUDICE

DOTT. LUIGI GALASSO

GIUDICE REL. EST.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 91-1/2023 R.G.A.V.G., sulla domanda presentata da:

BATTISTA Guido, nato a Benevento, il 1° Agosto 1963, ivi res.te, alla Via del Pomerio, n. 7, Cod. Fisc. BTTGDU63M01A783E, rapp.to e difeso, giusta procura versata agli atti, dall'Avv. Ornella PALMIERI, nel cui studio è elett.te dom.to, e che si avvale dell'ausilio del gestore della crisi, Avv. Lara MUTASCIO;

RICORRENTE

avente ad oggetto: apertura della liquidazione controllata

CONCLUSIONI

Come da atti di causa, che debbono intendersi, *in parte qua*, come qui riportati.

FATTO E DIRITTO

1. **BATTISTA Guido**, assumendosi debitore sovraindebitato, chiedeva la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio, allegando alla domanda cospicua documentazione, comprendente (tra l'altro) le ultime certificazioni uniche dei redditi, una certificazione reddituale triennale dell'Agenzia delle Entrate; l'elenco dei creditori con specificazioni dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; lo stato di famiglia; l'elenco delle spese necessarie al mantenimento; visure catastali.

Venivano indicati gli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti: nella specie, nessuno.

2. Sussiste la competenza di questo Tribunale, *ex art. 27 CCII*, giacché il ricorrente risiede nel circondario di Benevento, e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel territorio del circondario.

3. Non risultano pendere domande di accesso alle procedure di cui alla Parte I, Tit. IV, CCII.

4. L'istanza è stata presentata dalla parte ricorrente, col patrocinio di difensore, e con l'assistenza del nominato gestore della crisi.

5. L'OCC, come appare dal testo della relazione e dalla documentazione depositata, ha assolto all'onere di cui all'art. 269, co. 3, CCII.

6. È allegata al ricorso la relazione, cui si accennava, redatta dall'OCC.

Il gestore attesta di aver verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla parte ricorrente a corredo della domanda, analizzando, altresì, la situazione economica patrimoniale e finanziaria della debitrice.

La parte ricorrente, come si evince dalla documentazione depositata agli atti e come attestato dal gestore della crisi, versa in stato di sovraindebitamento, e non è soggetta alla liquidazione giudiziale o ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Il BATTISTA è un lavoratore dipendente, come tale esente dalla liquidazione giudiziale e dal concordato minore, ed ammesso alla liquidazione controllata.

7. Quanto, più in particolare, al sovraindebitamento, le risorse del ricorrente sono limitate al reddito di lavoro e ad un'autovettura FIAT Multipla immatricolata nel 2002, di valore commerciale irrisorio.

Il reddito, più in particolare, consiste di competenze fisse, comprendenti lo stipendio, che supera i 1.930 euro mensili lordi, ed una voce qualificata, nella busta-paga, come di «*Altri assegni*», che sfiora i 1.140; consiste, poi, di competenze accessorie («*Assegni accessori*»): nella più recente delle buste-paga depositate (Aprile 2023), si trattava di euro 272,42, ma in altre mensilità si rinvenivano somme maggiori.

In ogni caso, la certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate mostra i seguenti dati:

Anno d'imposta 2020 - redditi percepiti = euro 34.799,88

Anno d'imposta 2021 - redditi percepiti = euro 37.097,95

Anno d'imposta 2022 - redditi percepiti = euro 37.647,07

Il fabbisogno mensile, per il mantenimento, relativo al solo ricorrente, il quale costituisce l'unica persona del proprio nucleo familiare, consiste delle seguenti voci (come da prospetto inserito nel ricorso):

Tipo spesa	Importo
Utenze	200,00
Spese Alimentari	500,00
Servizi Telefonici ed internet	10,00
Spese sanitarie	50,00
Spese auto	100,00
Abbigliamento	50,00

Ricreazione e cultura	100,00
Manutenzione auto	50,00
Scuola Università	200,00
TOT. € 1.260,00	

Si noti che il BATTISTA concorre a sostenere le spese di una figlia, studentessa universitaria: e tale è la spesa di euro 200,00, presente nella tabella appena esaminata.

Non è chiaro, invero, come mai l'importo di euro 1.260,00, analiticamente rappresentato nel ricorso, assurga al diverso e, sia pur di poco, maggior ammontare di euro 1.310,00, menzionato nella relazione del gestore della crisi: ma la questione potrà essere meglio approfondita nello sviluppo del procedimento.

La remunerazione appare gravata, poi, di gravose ritenute ulteriori, in particolare le tre seguenti:

800/080	RECUPERO OBBL.	
800/XJ3	CESSIONE SANTANDER CONSUMER BANK	369,00
	scad. 01/2032	341,00
800/BK7	PRESTITO VIVIBANCA SPA	
	scad. 05/2027	211,00

L'apertura della procedura impedisce che, in violazione della *par condicio creditorum*, le trattenute proseguano.

A disposizione dei creditori, pertanto, rimarrà una quota della retribuzione.

La procedura di liquidazione controllata può, effettivamente, avere ad oggetto anche crediti futuri, nella specie da identificarsi con i futuri ratei di reddito, nei limiti dell'eccedenza rispetto al mantenimento.

Le menzionate risorse debbono compararsi con il coacervo dei debiti, che, come da ultimo rappresentato, è il seguente:

Tipologia di finanziamento/Debito	Creditore	Debito residuo
Carta di credito - tutte	1 - Banca Ifis spa	5.333,87
Fin. Credito al consumo	2 - Santander Consumer Bank Spa	28.439,21
Fin. Credito al consumo	3 - Deutsche Bank Spa	20.701,94
Fin. Credito al consumo	4 - Tiberius spav srl	18.260,16
Cessione del quinto Chirografaria	6 - Santander Consumer Bank spa	34.100,00
Fin. Credito al consumo	5 - Compass	11.503,83
Carta di credito - tutte	7 - Deutsche Bank spa	926,99
Tributi	8 - Comune San Martino Sannita	4.871,00
Tributi	9 - Soget	54,33
Tributi	10 - Municipia - Abaco per regione Campania	3.064,63
Tributi	11 - Regione Campania	3.302,00
Tributi	1 - Banca Ifis spa	183,95
Sanzioni Civili	13 - Agenzia delle Entrate	765,15
Tributi	14 - Comune Airola	177,00
Tributi	15 - Comune Puglianello	580,92
Tributi	16 - Comune Avellino	56,00
Cessione del quinto chirografaria	17 - Vivi Banca	8.559,00

Debito	Creditore	Debito residuo
Carta di credito - tutte del 11/12/2015 (Chirografario)	1 - Banca Ifis spa	5.333,87
Fin. Credito al consumo del 02/04/2012 (Chirografario)	2 - Santander Consumer Bank Spa	28.439,21
Fin. Credito al consumo del 10/07/2014 (Chirografario)	3 - Deutsche Bank Spa	20.701,94
Fin. Credito al consumo del 15/11/2012 (Chirografario)	4 - Tiberius spav srl	18.260,16
Cessione del quinto Chirografaria del 20/12/2021 (Chirografario)	6 - Santander Consumer Bank spa	34.100,00
Fin. Credito al consumo del 09/02/2023 (Chirografario)	5 - Compass	11.503,83
Carta di credito - tutte (Chirografario)	7 - Deutsche Bank spa	926,99
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	8 - Comune San Martino Sannita	4.871,00
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	9 - Soget	54,33
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	10 - Municipia - Abaco per regione Campania	3.064,63
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	11 - Regione Campania	3.302,00
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	1 - Banca Ifis spa	183,95
Sanzioni Civili (Chirografario)	13 - Agenzia delle Entrate	765,15
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	14 - Comune Airola	177,00
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	15 - Comune Puglianello	580,92
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	16 - Comune Avellino	56,00
Cessione del quinto (chirografario)	17 - Vivi Banca	8.559,00

Alla luce di tali dati, deve concludersi nel senso che sia impossibile che il BATTISTA possa procacciarsi, entro i dodici mesi (un tempo del tutto insufficiente anche alla liquidazione mediante l'esecuzione individuale), la liquidità occorrente affinché i debiti possano essere estinti (art. 2, co. 1, lett. 'a'): il che lo rende sovraindebitato.

8. Ulteriore peso economico, che graverà sulla soddisfazione dei creditori, è quello delle spese prededucibili, dipendenti dall'attività medesima dell'OCC (al gestore della crisi, il 50% del compenso totale):

DETERMINAZIONE COMPENSI PROCEDURA DI GESTIONE DELLA CRISI (art. 16 D.M. 202/2014)	
Importo dell'Attivo	0,00
Importo del Passivo	135.320,98
Importo attribuito ai Creditori	0,00
Non si applicano limiti massimi al compenso	NESSUN LIMITE

		MINIMO	MASSIMO
COMPENSO TOTALE SCAGLIONI SU ATTIVO		0,00	0,00
COMPENSO TOTALE SCAGLIONI SU PASSIVO		186,66	1.011,91
TOTALE AL LORDO DELLA RIDUZIONE		186,66	1.011,91
RIDUZIONE ex-art. 16 c.4 (dal 15 al 40%)	15,00%	-28,00	-151,79
TOTALE AL NETTO DELLA RIDUZIONE		158,66	860,12

COMPENSO CONCORDATO CON O.C.C.		850,00
RIMBORSO INDENNITA' O.C.C (dal 10 al 15%)	15,00%	127,50
TOTALE COMPENSO		977,50

		O.C.C.	GESTORE
RIPARTIZIONE COMPENSO		50,00%	50,00%
COMPENSO RIPARTITO		488,75	488,75
CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZIALE	4,00%	-	19,55

		come indicato dall'art. 69, 2014	
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	22,00%	107,53	111,83
RIMBORSO SPESE VIVE FUORI CAMPO IVA		-	125,00
TOTALE		596,28	745,13
RITENUTA D'ACCONTO		-	0,00
NETTO A PAGARE		596,28	745,13
A) Totale Compensi e spese gestore della crisi		1.341,40	

C) Spese di Giustizia	0,00
-----------------------	------

A – B + C)Totale Spese Procedura	1.341,40
B) Acconti versati all'OCC	0,00

9. La rilevazione puntuale del novero dei beni e risorse, che compongono il patrimonio utile alla garanzia del credito, così come l'accertamento del passivo e la formazione del piano di riparto di quanto si sarà ricavato, costituiranno l'oggetto delle attività di cui agli artt. 272 ss. CCII.

10. Le esecuzioni individuali sono inibite, in ipotesi di liquidazione controllata, eccetto se trattasi di esecuzione immobiliare per credito fondiario (manca, in questo caso, un creditore per mutuo fondiario, nell'assenza di beni immobili).

Le cessioni del quinto ed altre ritenute per debiti, nella specie pendenti, si debbono ritenere, anch'esse, come le esecuzioni individuali e salvo il caso del fondiario, sospese di

diritto, giacché i crediti debbono essere verificati nel concorso, e non può ammettersi che taluno dei creditori possa soddisfarsi fuori delle regole del concorso medesimo e del controllo del Giudice e del liquidatore.

11. Non emergono ragioni ostative alla designazione, quale liquidatore, dell'OCC (art. 270, co. 2, lett. 'b').

12. Deve disporsi, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. 'f', CCII, l'inserimento della presente sentenza nel sito *Internet* del Ministero della Giustizia ed in quello del Tribunale di Benevento (ove già possibile): in ottemperanza dei principi di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati, posti dall'art. 5, GDPR, Reg. (UE) 679/2016, e dall'art. 52, d. lgs. 196/2003, deve disporsi che le generalità di soggetti diversi dal debitore siano oscurati, prima della pubblicazione, ad opera del liquidatore, o del cancelliere.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **BATTISTA Guido**, nato a Benevento, il 1° Agosto 1963, ivi res.te, alla Via del Pomerio, n. 7, Cod. Fisc. BTGDU63M01A783E;
2. nomina giudice delegato il Dott. Luigi GALASSO;
3. nomina liquidatore l'Avv. Lara MUTASCIO, iscritta all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Benevento, la quale, entro due giorni, dovrà accettare la nomina, mediante dichiarazione da depositare in cancelleria, secondo le previsioni dell'art 270, co. 3, CCII;
4. ordina alla parte debitrice di depositare, entro sette giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti sui beni della parte debitrice, ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine non superiore a sessanta giorni, entro il quale, sotto pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, mediante PEC, la domanda di restituzione o di rivendicazione o di insinuazione al passivo, da predisporre a norma dell'art 201 CCII;
6. ordina la consegna od il rilascio degli eventuali beni, facenti parte del patrimonio di liquidazione: il presente provvedimento, a tale fine, costituisce titolo esecutivo, e l'esecuzione del medesimo sarà curata dal liquidatore;
7. dispone che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, o cessioni del quinto e ritenute per debiti, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, possa essere iniziata, o proseguita, sui beni compresi nella procedura, eccetto che per credito fondiario;
8. dispone che il liquidatore:
 - a) notifichi la sentenza alla parte debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo di PEC, al quale inoltrare le domande;
 - b) provveda all'inserimento della sentenza nell'apposita area del sito *web* del Ministero della Giustizia (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_4.page) e (ove già possibile) di quello del Tribunale di Benevento, per giorni trenta: qualora il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione sarà eseguita presso il registro delle imprese; inserimento e pubblicazione si intendono limitati come previsto nell'ultimo paragrafo della motivazione che precede;

- c) aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori, ai quali notificare la sentenza;
- d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore, e rediga il programma di liquidazione *ex art. 272, co. 2, CCII*, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
- e) scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII, e lo comunichi agli interessati;
- f) ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato, descrittiva dell'attività compiuta e di quella ancora da compiere, per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione, ed alla copia degli estratti bancari aggiornati alla data della relazione;
- g) provveda, terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto, *ex art. 275, co. 3, CCII*, ed a domandare la liquidazione del compenso;
- h) terminato il riparto, chieda la chiusura della procedura *ex art. 276 CCII*;
- 9. ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, qualora sussistano beni mobili registrati o beni immobili, a cura del liquidatore;
- 10. dispone che, allo stato e salva successiva necessaria verifica delle condizioni da parte del liquidatore, sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di euro 1.260,00: la quota di reddito ulteriore, oltre agli eventuali beni sopravvenuti, rimarranno a disposizione dei creditori.

Si comunichi.

Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 20 Marzo 2024

IL GIUDICE EST.
DOTT. LUIGI GALASSO

IL PRESIDENTE
DOTT. MICHELE MONTELEONE